

N. R.G. 42413/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cecilia Pratesi, ha emesso la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 42413/2016 promossa da _____ con il patrocinio dell'avv.to ILDA HASANBELLIU, nei confronti di Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - Ambasciata d'Italia a Khartoum, in persona dell'Ambasciatore p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

oggetto: ricorso ex art. art.. 29 bis e 30, c. 6d. lvo 286/98;

ooo

Il ricorrente, cittadino Somalo cui è stata riconosciuta la protezione sussidiaria, ha richiesto in data 21.07.2015 presso la Prefettura di Ascoli Piceno, il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie, _____ e la figlia, _____, nel frattempo fuggite a loro volta dalla Somalia e rifugiatesi in Sudan.

La prefettura ha rilasciato in data 16.9.2015 i nulla osta, indicando il SUDAN quale luogo ove era situata l'ambasciata competente per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare. Alla domanda presentata in data 4 .3. 2016 presso la suddetta Ambasciata italiana a Khartoum ha fatto seguito la comunicazione dell'8.3.2016 con cui la predetta rappresentanza diplomatica si è dichiarata incompetente, indicando la competenza della rappresentanza insediata a Nairobi (Kenya), attualmente addetta ai servizi consolari per i cittadini somali in ragione della mancanza di una rappresentanza governativa e istituzionale in Somalia; l'approssimarsi del termine di scadenza semestrale dei nulla osta ha impedito al ricorrente di presentare una nuova richiesta.

Il provvedimento di diniego è stato quindi impugnato dall'interessato con ricorso ex art. 30 comma 6 d lgs 286/98 e art. 20 d. lvo 150/2011;

L'Avvocatura dello Stato nel costituirsi ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Ascoli Piceno; l'eccezione [che pure trova fondamento nel disposto vigente ratione temporis dell'art. 20 comma 2 del d. lvo 150/2011], non può essere presa in considerazione attesa la tardiva costituzione dell'avvocatura, intervenuta il 13.3.2017 a fronte dell'udienza di comparizione fissata per il 21.3.2017 quindi oltre il termine per la costituzione previsto dall'art. 702 bis c.p.c. a pena di decadenza dalla facoltà di



proporre eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio.

Nel merito emerge dai documenti prodotti che lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ascoli Piceno, nel comunicare al richiedente il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, fornì al richiedente le seguenti testuali indicazioni: " il nulla osta è stato inviato telematicamente alla competente rappresentanza diplomatico-consolare di SUDAN (KHARTOUM) a cura dello Sportello Unico";

Non vi è dubbio del resto che la competenza al rilascio dei visti emessi dall'Italia spetta al Ministero degli Affari Esteri, che la esercita attraverso le sue Rappresentanze diplomatico-consolari a ciò abilitate e territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero; pertanto la laconica risposta dell'ambasciata di Khartoum " questa ambasciata non è competente per il rilascio di visti a cittadini somali" risulta del tutto priva di fondamento;

d'altro canto la documentazione prodotta dal ricorrente dà sufficiente contezza degli effettivi legami familiari sulla cui base egli intende esercitare il diritto all'unità familiare previsto dalla normativa vigente, della sua qualità di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria, del suo livello di integrazione nel tessuto nazionale; né del resto l'avvocatura dello Stato, costituendosi, ha posto in dubbio la validità di tali documenti e la idoneità dei requisiti esposti, limitandosi a ribadire la natura meramente discrezionale del provvedimento dell' Ambasciata.

In definitiva non solo non appare corretto il diniego di competenza espresso dall' Ambasciata di Khartoum, ma neppure risultano ragioni ostative al rilascio del visto di ingresso per la moglie e la figlia del ricorrente (bambina peraltro ancora in tenera età), attesa la effettività dei vincoli familiari in essere con il ricorrente al quale va dunque riconosciuto il diritto al ricongiungimento con il proprio nucleo familiare.

Quanto alla domanda risarcitoria spiegata dal ricorrente in ragione dei danni determinati dall'ingiustificato diniego del visto, si deve osservare che la presentazione della richiesta da parte dell'interessato è avvenuta in data 4.3.2016, dunque a ridosso della scadenza del termine semestrale dal rilascio del nulla osta previsto per la richiesta del visto; il nulla osta reca infatti la data del 16.9.2016; tale ritardo dell'interessato ha indubbiamente impedito una adeguata interlocuzione con l'ambasciata e concorso in tal modo a determinare lo scadere del termine utile per completare il procedimento in via amministrativa anche eventualmente attraverso una attività di autotutela. Non si ritiene pertanto sussistano i presupposti per una pronuncia di condanna della PA al risarcimento del danno, danno peraltro declinato in termini estremamente generici nel corpo del ricorso (e quanto ai profili economici, privo di qualsiasi riscontro documentale).

Sussistono invece in ragione della prevalente soccombenza i presupposti per dichiarare l'amministrazione convenuta tenuta a rifondere le spese di lite al ricorrente.

p.q.m.

riconosce ai congiunti del ricorrente,

, in atti generalizzate, il diritto al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ordinando all'ambasciata di Khartoum il rilascio dei relativi visti.

Condanna l'amministrazione convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite,



liquidate in _____ per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali, con
distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, in data 15/05/2017

IL GIUDICE
Cecilia Pratesi

